



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 04/74 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 539

del 24 novembre 2018

Prot. Gen. n. 103737

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO** della nota n.99714 datata 13 novembre 2018, con cui la Civitastore s.r.l. con sede a Civitavecchia in viale Togliatti n.2, chiede l'istituzione di due stalli di sosta per le operazioni di carico e scarico delle merci, uno in via Tevere n.38 e l'altro in viale Togliatti n.29;
- **PREMESSO** che per quanto concerne lo stallo di carico e scarico delle merci in viale Togliatti, questo Comando di P.L., in considerazione della presenza di numerose attività produttive nel tratto in questione, ritiene di dover effettuare una più approfondita analisi dello stato dei luoghi al fine di poter soddisfare le esigenze dei vari commercianti della zona;
- **CONSIDERATO** che dal sopralluogo effettuato si è constatata la possibilità di realizzare:
  - uno stallo dedicato alle operazioni di carico e scarico sul lato Grosseto di via Tevere all'altezza dell'intersezione con via De Fazi per una lunghezza di mt.9,00 a partire dal primo cassonetto per la raccolta dei rifiuti, ivi presente (risulta presente una cabina del gas, che dovrà essere lasciata libera per le ispezioni del caso), in direzione mare;
  - una zebratura di raccordo (triangolare) tra lo stallo dedicato e l'inizio della rampa di accesso ai garage dell'edificio privato ivi presente;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi all'utenza, realizzando uno stallo di sosta per le operazioni di carico e scarico delle merci a tempo determinato, con validità nei giorni feriali dalle ore 06:00 alle ore 10:00 con un arco temporale di sosta massimo stabilito in 60 minuti, mediante esposizione del dispositivo di controllo (disco orario);
- **VISTI:**
  - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
  - il D.L. n.267/2000;
  - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
  - il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale, Viabilità";

## ORDINA

Con effetto immediato, l'istituzione in:

**VIA TEVERE** lato Grosseto, all'altezza dell'intersezione con via De Fazi per una lunghezza di mt.9,00 a partire dal primo cassonetto per la raccolta dei rifiuti, ivi presente (risulta presente una cabina del gas, che dovrà essere lasciata libera per le ispezioni del caso), in direzione mare:

- di uno stallo di sosta destinato alle operazioni di carico e scarico delle merci (posizionato parallelamente all'asse stradale), valido nei giorni feriali dalle ore **06:00** alle ore **09:00**, del tipo a tempo determinato con un arco temporale di sosta massimo stabilito in 60 minuti, mediante esposizione del dispositivo di controllo (disco orario);
- di una zebratura di raccordo (triangolare) tra lo stallo dedicato e l'inizio della rampa di accesso ai garage dell'edificio privato ivi presente.

## DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - alla Soc. C.S.P. s.r.l. – settore segnaletica, per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
  - al Servizio 3 - Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
  - alla Civitastore s.r.l., con sede a Civitavecchia in via Togliatti n.29.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso.
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante del Corpo di Polizia locale Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  
Comandante del Corpo di Polizia locale  
Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI